



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico e i principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, concernente il *“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 concernente *“Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modificazioni;

VISTA la situazione epidemiologica in corso e la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ed in particolare gli articoli 247 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, l'articolo 248 in materia di conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni, e l'articolo 249 in materia di semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che, come previsto dai bandi di concorso, qualora si rendesse necessario, l'Amministrazione si è riservata di svolgere le prove concorsuali presso sedi decentrate anche mediante l'utilizzo di tecnologia digitale e sistemi informatici di videoconferenza, nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 247, 248 e 249 del citato decreto legge n. 34/2020, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione esaminatrice potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica e decentrata, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, come previsto dai citati articoli 247 e 249 del decreto legge n. 34/2020;

CONSIDERATO l'andamento dell'epidemia e l'aumento dei casi Covid da cui deriva un'oggettiva difficoltà nello svolgimento dei concorsi secondo le modalità ordinarie;

RAVVISATA la necessità di disciplinare le prove orali delle procedure di concorso in atto in modalità telematica, al fine di consentire lo svolgimento delle stesse;

CONSIDERATO che la condizione di eccezionalità richiede di non pregiudicare, per quanto possibile, la regolare prosecuzione dei concorsi per i quali la valutazione dei candidati può essere effettuata in modalità telematica e decentrata;

CONSIDERATO che il collegamento da remoto in videoconferenza consente lo svolgimento dei colloqui previsti per le prove orali, garantito altresì dalla presenza di un dipendente del Ministero della salute che, in veste di Pubblico Ufficiale, attesterà la regolarità dello svolgimento della prova e assicurerà le funzioni di vigilanza presso la sede periferica del Ministero;

VISTO il Protocollo anti-contagio in materia di svolgimento dei concorsi indetti dal Ministero della salute, la cui osservanza sarà garantita, compatibilmente con i protocolli locali, dagli USMAF/SASN e UVAC/PIF, sedi decentrate del Ministero della salute;

CONSIDERATO che, per fronteggiare la situazione epidemiologica in atto, potranno essere adottati provvedimenti normativi restrittivi con possibili limitazioni, anche senza preavviso, agli spostamenti sul territorio nazionale;

RAVVISATA la necessità di contemperare l'esigenza di una celere conclusione delle procedure di reclutamento con la garanzia della massima partecipazione dei candidati;

ACQUISITO il parere favorevole del medico competente del Ministero della salute;

TUTTO CIO' PREMESSO

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Le presenti disposizioni disciplinano, in via d'urgenza e temporanea, le modalità di svolgimento, in via telematica e decentrata delle prove orali dei concorsi indetti e dei concorsi che saranno banditi dal Ministero della salute nel periodo di emergenza sanitaria in corso.

Fermo restando il luogo di svolgimento delle prove orali, individuato nella sede centrale del Ministero della salute e già pubblicato sul sito istituzionale di questa Amministrazione, è data la possibilità ai candidati che ne facciano richiesta di sostenere il colloquio orale presso la sede periferica del Ministero della salute più vicine al luogo di residenza/domicilio degli stessi tra quelle rese disponibili dall'Amministrazione. In ogni caso è fatta salva la possibilità per chi voglia assistere alla prova orale, di svolgerla presso la sede centrale.

Tale modalità sostituirà interamente quella ordinaria laddove specifiche disposizioni normative limitino gli spostamenti tra Regioni.

Per seduta telematica e decentrata si intende la possibilità:

per la Commissione, di poter partecipare ai colloqui orali, al fine di adempiere ai propri compiti, in un luogo diverso da quello preventivamente individuato, avvalendosi di strumenti informatici atti all'uso, sia collegialmente che per singolo componente;

per i candidati, la possibilità di richiedere di partecipare alla seduta a distanza, recandosi presso le sedi periferiche USMAF/SASN e UVAC/PIF del Ministero della salute nell'ambito della propria Regione di residenza e/o domicilio, ove saranno disponibili appositi strumenti digitali che consentiranno la visualizzazione e l'interazione da remoto degli interlocutori, oltre al rispetto delle norme anti-contagio in grado di assicurare la salubrità dei luoghi e la sicurezza dei candidati.

Art. 2

(Modalità di svolgimento)

I colloqui che si svolgeranno in videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche e con la collaborazione della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, permetteranno al contempo:

- l'identificazione dei candidati;
- la percezione visiva e uditiva sia del candidato esaminato che di coloro che intenderanno assistere alla seduta, a garanzia della trasparenza della procedura concorsuale.

Art. 3

(Indicazioni per i candidati)

Il Ministero della salute convoca i candidati che facciano richiesta presso le sedi periferiche del Ministero della salute individuate, in cui sarà garantita la presenza di un dipendente di ruolo che, in veste di Pubblico Ufficiale, attesterà la regolarità dello svolgimento della prova e porrà in essere le funzioni di vigilanza.

Qualora il candidato non si presenti nel giorno e nell'orario stabiliti per le prove in videoconferenza è considerato rinunciatario.

I candidati dovranno osservare le norme igienico sanitarie e di distanziamento sociale volte a garantire la prevenzione e il rischio del contagio da Covid-19, come previsto in premessa.

Art. 4

(Indicazioni per le Commissioni)

È onere della commissione di concorso dare atto in modo specifico nel verbale del regolare svolgimento della prova in modalità telematica.

La Commissione dovrà individuare modalità di svolgimento delle prove compatibili con la videoconferenza che assicurino la trasparenza e la pubblicità della procedura.

Il Presidente della Commissione, a termine di ogni seduta, darà lettura, per i candidati che sosterranno la prova da remoto, dei voti riportati da ciascun candidato esaminato.

Art. 5

(Sessione straordinaria)

Qualora i candidati siano impossibilitati per causa di forza maggiore, tra cui l'infezione da virus Sars-Cov2, o si trovino in stato di isolamento fiduciario o obbligatorio, è prevista la possibilità, previa presentazione della documentazione medica che questa Amministrazione si impegna a mantenere riservata nel rispetto della normativa in materia di privacy, di differire lo svolgimento della prova orale in una sessione straordinaria a ciò dedicata.

La data di tale sessione straordinaria sarà comunicata ai candidati a seguito della richiesta da parte degli interessati e si terrà entro il quindicesimo giorno dalla conclusione delle prove orali.

Lo svolgimento della prova orale in una sessione straordinaria sarà, altresì, consentito ai candidati ammessi a sostenere la prova a distanza qualora, per motivi tecnici, non sia stato possibile il colloquio in videoconferenza.

Art.6
(Durata)

Le presenti disposizioni, volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, hanno efficacia fino alla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria in corso.

Art.7
(Clausola di salvaguardia)

L'Amministrazione si riserva di modificare in qualsiasi momento le presenti disposizioni in relazione all'andamento dell'epidemia da Covid-19 ed alle disposizioni nazionali e regionali che dovessero intervenire.

Roma, 2 novembre 2020

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe CELOTTO